

Delib.G.P. 12 aprile 2010, n. 577 ⁽¹⁾.

Edilizia abitativa agevolata: criteri e modalità di concessione del sussidio casa ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - revoca della Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3109 ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 aprile 2010, n. 17.

(2) La Delib.G.P. n. 3109/2009 non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Si premette quanto segue:

1. Dopo l'entrata in vigore della *legge provinciale 13 ottobre 2008, n. 9*, con la quale è stata modificato l'*articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, si è ravvisata la necessità di emanare nuovi criteri per la concessione del sussidio casa;

2. Ai sensi dell'*articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17*, la Giunta provinciale delibera nuovi criteri riguardo le modalità per la presentazione delle domande, per l'erogazione del sussidio casa e per l'ammontare del sussidio casa;

Ciò premesso e visto le disposizioni della *legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, e successive modifiche,

La Giunta provinciale

ad unanimità di voti legalmente espressi

Delibera:

1. I criteri riguardanti le modalità per la presentazione delle domande, per l'erogazione del sussidio casa e per l'ammontare del sussidio casa di cui all'articolo 91 della legge sull'edilizia abitativa, che

formano parte integrante della presente deliberazione, sono approvati ai sensi dell'*articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17*.

2. La propria Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3109 è revocata.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'*articolo 28, comma 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17*.

Allegato

Edilizia abitativa agevolata: Criteri e modalità di concessione del sussidio casa ai sensi dell'*articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - revoca della Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3109*

Articolo 1

Domanda per la concessione del sussidio casa.

(1) Le domande per la concessione del sussidio casa di cui alla lettera K) del comma 1 dell'articolo 2 ed all'articolo 91 della legge sono presentate su un modulo predisposto dall'amministrazione competente a cui sono allegati i documenti ivi indicati.

(2) Nella domanda il richiedente dichiara mediante dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di tutti i requisiti per la concessione del sussidio casa.

(3) Agli amministratori del sussidio casa devono essere denunciate entro 30 giorni altresì le variazioni intercorse ai rapporti di locazione.

(4) Il sussidio casa è concesso per la durata di un anno in base alla capacità economica del nucleo familiare del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se la domanda viene presentata entro il 30 aprile, o dell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se la domanda viene presentata dopo il 1° maggio. Il contributo è concesso con decorrenza dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda. Riguardo la concessione del sussidio casa le domande di continuazione della concessione del sussidio casa hanno precedenza sulle nuove domande.

(5) Persone singole che non hanno ancora compiuto 23 anni di età possono essere ammesse al sussidio casa solo se appartengono a particolari categorie sociali di cui all'articolo 22 comma 3 della legge.

(6) Le domande di continuazione della concessione del sussidio casa presentate da cittadini non appartenenti all'Unione Europea e da apolidi, e non approvate nell'anno di riferimento per esaurimento dei fondi di cui all'*articolo 5, comma 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*, sono finanziate con i fondi dell'anno successivo a partire dal primo gennaio, decurtato delle mensilità riferite all'anno precedente.

Articolo 2

Calcolo del sussidio casa.

(1) Il contributo corrisponde alla differenza tra il canone risultante dal contratto di locazione, che comunque viene riconosciuto solo fino all'importo del canone provinciale di cui all'articolo 7 della legge commisurato a una superficie utile abitabile massima di 50 metri quadrati per una persona, aumentati al massimo di 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona convivente, e la misura del canone sociale del nucleo familiare in base all'applicazione dell'articolo 112, comma 2 della legge. Il sussidio casa comunque non può superare la soglia di cui all'articolo 91, comma 8 della legge provinciale. Ai fini del calcolo della superficie delle abitazioni si applicano l'*articolo 2 del D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42*, e l'*articolo 13-bis del D.P.G.P. 15 settembre 1999, n. 51* ⁽³⁾.

(2) La superficie abitabile di cui al comma 1 è determinata per le domande presentate a partire dall'anno 2012 a scadenza biennale a 45 metri quadrati rispettivamente a 40 metri quadrati per una persona. La norma si applica alle domande di concessione del sussidio casa presentate per contratti di locazione con decorrenza dal 1° gennaio 2012 rispettivamente dal 1° gennaio 2014 ⁽⁴⁾.

(3) Il calcolo del sussidio casa di cui al presente articolo si applica alle domande di sussidio casa presentate a partire dal 27 aprile 2010, data di entrata in vigore della *Delib.G.P. 12 aprile 2010, n. 577* ⁽⁵⁾.

(3) Comma così modificato dalla *Delib.G.P. 19 luglio 2010, n. 1201*.

(4) Comma così modificato dalla *Delib.G.P. 19 luglio 2010, n. 1201*.

(5) Comma così sostituito dalla *Delib.G.P. 19 luglio 2010, n. 1201*.

Articolo 3

Decadenza del sussidio casa.

(1) Qualora il beneficiario del sussidio casa, invitato dagli amministratori del sussidio casa ai sensi del comma 5 dell'articolo 91 a trasmettere la documentazione necessaria per la continuazione della concessione del sussidio stesso, non la trasmetta entro 30 giorni, esso decade dalla concessione del sussidio.